


***REGOLAMENTO CONCERNENTE
LA GESTIONE DEI RIFIUTI***

COMUNE DI GAMBAROGNO



Indice dei contenuti

Indice dei contenuti	2
I – PREAMBOLO	4
II – BASE LEGALE	4
III – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 Basi legali	5
Art. 2 Campo d’applicazione	5
Art. 3 Competenza	5
Art. 4 Compiti del Comune.....	5
Art. 5 Comportamento del Comune	6
Art. 6 Categorie di rifiuti, definizioni.....	6
Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti	6
Art. 8 Divieti.....	7
IV. ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO	7
Art. 9 Posti di raccolta del Comune.....	7
Art. 10 Posti di raccolta privati	7
Art. 11 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate	8
Art. 12 Utenti autorizzati	8
Art. 13 Imballaggi, contenitori e esposizione.....	8
Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani.....	8
V. TASSE	10
Art. 15 Copertura dei costi	10
Art. 16 Determinazione delle tasse.....	10
Art. 17 Obbligo di pagamento della tassa	10
Art. 18 Esigibilità della tassa.....	10
Art. 19 Tassa per prestazioni di servizio particolari.....	11
VI. RIMEDI GIURIDICI	11
Art. 20 Decisione di tassazione.....	11
Art. 21 Ricorsi contro le altre decisioni	11
VII. DISPOSIZIONI PENALI, FINALI E TRANSITORIE.....	11
Art. 22 Disposizioni penali.....	11
Art. 23 Facoltà di controllo.....	11
Art. 24 Norma transitoria.....	13
Art. 25 Entrata in vigore.....	13

I – PREAMBOLO

Il Comune di Gambarogno mira a volere ridurre lo spreco delle risorse, favorendo il riciclaggio della maggior parte dei materiali, assolvendo il compito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il Municipio vuole sensibilizzare la popolazione al principio che le risorse non sono illimitate e quindi al bisogno di parsimonia nell'utilizzo delle materie prime e all'attenzione per il recupero di tutto ciò che è possibile riciclare.

Ogni Cittadino diventi garante dell'ambiente e contribuisca a rendere efficace, efficiente, sostenibile ed economico il Servizio di gestione dei rifiuti.

II – BASE LEGALE

Disposti federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 maggio 2005
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAT);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1. luglio 1998 (ORSAE);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti).

Disposti cantonali:

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971;
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR).

III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi legali

La base legale è rappresentata dalla Legislazione federale e cantonale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Gambarogno.

Esso è applicabile su tutto il territorio comunale. In casi eccezionali di oggettiva e motivata necessità, il Municipio può autorizzare delle deroghe.

Art. 3 Competenza

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale la gestione dei diversi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso emana un'ordinanza di applicazione.

Il Municipio può svolgere i suoi compiti in collaborazione con altri Comuni o affidando parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a ditte private specializzate.

Per casi particolari, il Municipio può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio di raccolta, obbligando l'utente a provvedere direttamente, secondo le disposizioni fissate dall'Esecutivo.

Art. 4 Compiti del Comune

1. Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone del loro smaltimento;
- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e di quelli speciali giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
- c) provvede alla posa di cestini per rifiuti in strade piazze pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
- d) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- e) svolge una promozione della corretta gestione dei rifiuti e delle modalità di riciclaggio;

- f) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.
2. Il Comune è responsabile e cura la regolare manutenzione dei cassonetti e in generale di tutta l'infrastruttura per la gestione dei rifiuti.

Art. 5 Comportamento del Comune

Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti. Esso promuove il recupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.

Art. 6 Categorie di rifiuti, definizioni

1. Sono definiti rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti, che presentano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici provenienti da attività di beni e servizi.
2. In funzione della raccolta i rifiuti urbani si suddividono in:
 - a) rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili e che trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - b) rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - c) rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
3. Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione o la quantità non sono considerati rifiuti urbani.
4. Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005 e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 29.11.2005.
5. Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti da cantiere, come materiale di scavo, di demolizione, materiali voluminosi da cantiere e simili.

Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti

1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio nei punti di raccolta organizzati dal Comune.
2. I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.
3. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
4. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.
5. La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli Enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale presente nel territorio comunale, anche di

carattere provvisorio, nel rispetto delle normative fissate nel presente regolamento. L'obbligo della consegna è esteso anche ai proprietari e/o affittuari di terreni.

6. Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente, in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con il rilascio di una concessione rinnovabile di anno in anno.

Art. 8 Divieti

1. È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
2. È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nei lavandini, nei WC o direttamente nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua.
3. È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
4. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

IV. ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO

Art. 9 Posti di raccolta del Comune

1. Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti vengono stabilite dal Municipio.
2. Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni di ulteriori Regolamenti comunali e le prescrizioni cantonali e federali in materia di igiene, di inquinamento fonico e di protezione delle acque.

Art. 10 Posti di raccolta privati

1. In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.
2. Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio.
3. Se nelle dirette adiacenze non esistono Eco centri idonei al deposito dei rifiuti, il Municipio può obbligare a dotarsi di contenitori per rifiuti privati, da 800 litri:
 - a) per tutte le case d'abitazione con 4 appartamenti e oltre;
 - b) per tutti gli alberghi, pensioni, istituti sanitari, case di cura;
 - c) per tutti i negozi di oltre 200 mq di superficie di vendita;

- d) per i condomini;
- e) per aziende industriali e artigianali;
- f) campeggi;
- g) stazioni FFS.

Il Municipio ordina le disposizioni necessarie nelle procedure di licenza di costruzione, d'autorizzazione per i piani di quartiere o successivamente con formale decisione intimata ai proprietari indicati nei punti di cui al cpv. 3 a) – g).

Deroghe saranno concesse solo in casi eccezionali. I contenitori privati devono essere custoditi sull'area privata.

- 4. Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di danneggiamento o furto dei contenitori privati.
- 5. I contenitori devono essere esposti ai margini della strada carrozzabile, raggruppati e ben visibili.
- 6. L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori privati spettano ai proprietari.

Art. 11 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

- 1. Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione per quali rifiuti è previsto un giro di raccolta e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta.
- 2. La frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e saranno comunicati mediante una circolare all'utenza.

Art. 12 Utenti autorizzati

- 1. Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente dei residenti e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo a questi servizi.
- 2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite i servizi offerti dal Comune.
- 3. Gli scarti vegetali, derivati da proprietà situate nel Comune, possono essere depositati nelle apposite piazze unicamente dai residenti. I giardinieri e le ditte per la manutenzione di giardini e terreni non possono depositare gli scarti vegetali nei luoghi di raccolta comunali.

Art. 13 Imballaggi, contenitori e esposizione

- 1. I rifiuti domestici e i rifiuti destinati alle raccolte separate possono essere esposti solo negli imballaggi e nei contenitori autorizzati.
- 2. Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione gli imballaggi e i contenitori autorizzati e la modalità di esposizione.
- 3. I cestini pubblici per i rifiuti servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - a) gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computers;
 - b) gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
 - c) gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
 - d) i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
 - e) i materiali inquinanti da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
 - f) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - g) i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine, nonché il letame;
 - h) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - i) le gomme e i pneumatici;
 - j) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - k) i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
 - l) i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
 - m) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo; 6
 - n) le emulsioni bituminose;
 - o) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
 - p) le carcasse ed i cadaveri di animali;
 - q) i pesticidi, gli insetticidi ed i diserbanti;
 - r) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio e al neon;
 - s) le pile, le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
 - t) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
 - u) i materiali di scavo e di demolizione;
 - v) gli autoveicoli da rottamare e le loro componenti.

2. I rifiuti, elencati al paragrafo 1, non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.

3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta elencati al paragrafo 1.

V. TASSE

Art. 15 Copertura dei costi

1. Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva una tassa.
2. Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.
3. Il calcolo della tassa base avviene per unità abitativa o azienda. Il Comune può adattare la tassa in situazioni particolari.

Art. 16 Determinazione delle tasse

1. Il Municipio fissa annualmente tramite ordinanza municipale l'ammontare delle singole tasse entro i limiti fissati nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta dei preventivi tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.
3. Esso rende pubblici i criteri e le cifre determinanti per il calcolo delle tasse.

Art. 17 Obbligo di pagamento della tassa

1. Tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli Enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale devono pagare una tassa annua.
2. Non saranno concesse riduzioni per periodi durante i quali l'immobile non è stato occupato.
3. In deroga alla norma che precede, l'utente può richiedere preventivamente l'inabitabilità temporanea di un immobile o di parte di esso, attraverso la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile, allo scopo di ottenere una riduzione della tassa corrispondente alla mancata abitabilità dell'immobile. I costi di piombatura, da eseguirsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale, sono a carico del richiedente.
4. Sono esenti dalla tassa gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato con fini ideali, per le attività svolte senza scopo di lucro.

Art. 18 Esigibilità della tassa

1. La tassa base è annuale. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
2. Le fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario dell'immobile il quale, a seconda degli accordi contrattuali, potrà rifarsi sugli affittuari. In caso di vendita dell'immobile la tassa sarà incassata pro rata al momento dell'iscrizione della mutazione presso l'Ufficio dei Registri. Per le nuove costruzioni fa stato la data di rilascio del permesso di abitabilità.

3. Le fatture e le decisioni sono impugnabili con reclamo al Municipio nel termine perentorio di 15 giorni dalla data d'intimazione.
4. La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora allo stesso tasso d'interesse valido per le imposte del medesimo anno.
5. Tutte le tasse prescritte dal regolamento sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento.

Art. 19 Tassa per prestazioni di servizio particolari

1. Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere, dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni, i costi vivi sopportati.
2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.

VI. RIMEDI GIURIDICI

Art. 20 Decisione di tassazione

Contro la tassa è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla sua notifica. Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di intimazione.

Art. 21 Ricorsi contro le altre decisioni

Contro ogni altra decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di intimazione.

VII. DISPOSIZIONI PENALI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 Disposizioni penali

1. Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa, riservata l'azione per il risarcimento dei danni e l'azione penale, fino a CHF 10'000.00, a norma dell'art. 145 della LOC.
2. L'ammontare della multa va da un minimo di CHF 100.00 ad un massimo di CHF 10'000.00, a seconda della gravità dell'infrazione
3. In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità competente in materia edilizia valgono le disposizioni penali applicabili.

Art. 23 Facoltà di controllo

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da incaricati del Municipio.

Art. 24 Norma transitoria

Nella frazione di Contone - legata contrattualmente al Consorzio raccolta rifiuti sud Bellinzona - il sistema tariffario con la tassa sul sacco sarà mantenuto sino all'uscita ufficiale dal Consorzio.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati tutti i regolamenti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché tutte le norme in vigore negli ex Comuni.
3. Al punto 2 fa eccezione il Regolamento di Contone che rimane in vigore sino a scadenza dei rapporti contrattuali e l'uscita dal Consorzio raccolta rifiuti sud Bellinzona.

Approvato con risoluzione Municipale no. 532/2011 del 18 aprile 2011.

Approvata dal Consiglio comunale il 23 maggio 2011.

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 14 ottobre 2011 (inc. n. 139-RE-11499)

Modifiche degli articoli 10, 15, 17, 18, 19 e punti 3 e 3.1 Tariffario ratificate dalla Sezione Enti locali il 29 ottobre 2013 (inc. n. 139-RE-12431)

Allegato 1 - Tariffario

In virtù del capitolo V del presente regolamento, le tasse vengono fissate sulla base dei seguenti limiti.

		Tariffe	
		Min	Max
Economie domestiche (domiciliati)			
1.	Superficie abitativa		
1.1.	meno o uguale 55 mq	100	160
1.2.	meno o uguale 100 mq	170	230
1.3.	Più di 100 mq	210	270
Proprietari di residenze secondarie (case o appartamenti)			
2.	Superficie abitativa		
2.1.	meno o uguale 55 mq	100	160
2.2.	meno o uguale 100 mq	170	230
2.3.	Più di 100 mq	210	270
Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti con accesso stradale e servizio di raccolta diretto			
3	Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa	60	120
Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti senza accesso stradale, con obbligo di consegna dei rifiuti nei punti di raccolta istituiti			
3.1	Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa	40	80
Bar, ristoranti, pensioni, ostelli, alberghi, campeggi			
4.	per ogni posto a sedere	2	6
4.1.	per ogni posto letto o posto tenda (campeggi)	4	12
Ditte, negozi, uffici, aziende, piccoli artigiani			
5.	piccoli negozi, uffici, aziende agricole, artigiani	195	255
5.1.	ditte piccole (meno o uguale 100 mq)	195	255
5.2.	ditte medie (meno o uguale 300 mq)	330	400
5.3.	ditte grandi (più di 300 mq)	420	520

Gli importi indicati non sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.